

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE LAZIO

VISTO l'articolo 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente al Ministero del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'occupazione, *"destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà"*;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro il *"Fondo sociale per occupazione e formazione"*, disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO il Protocollo d'Intesa del 27 dicembre 2013, il Protocollo d'Intesa del 21 dicembre 2015 ed il Protocollo d'Intesa del 25 febbraio 2019, oltre alle rispettive convenzioni annuali attuative, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, con cui la Regione si è impegnata a completare il percorso intrapreso, con apposite deliberazioni della Giunta, per lo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili provenienti dalla platea di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ed a compartecipare alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione, a favore dei medesimi lavoratori, degli assegni per attività socialmente utili e degli assegni per il nucleo familiare e, d'altra parte, Ministero si è impegnato al cofinanziamento esclusivamente di detti assegni, nella misura massima del 50% del fabbisogno complessivo;

VISTA la nota prot. n. 995543 del 18 novembre 2020 con la quale la Regione Lazio ha relazionato in ordine agli esiti delle azioni attuate negli ultimi anni per l'azzeramento del bacino LSU ed ha confermato l'impegno a proseguire nelle annualità 2021 e 2022 gli interventi tesi al definitivo azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 di pertinenza regionale, per addivenire a tale risultato entro il 2022 e ad assicurare, nelle more, l'erogazione degli assegni per attività socialmente utili e per il nucleo familiare ai medesimi lavoratori, indicando le risorse stanziato allo scopo nel bilancio pluriennale della Regione di prossima approvazione;

VISTA la nota n. 1108127 del 18 dicembre 2020 con la quale l'assessore competente della Regione Lazio, al fine di garantire il sostegno al reddito della suindicata platea di lavoratori socialmente utili nel completamento del percorso di svuotamento del relativo bacino, ha chiesto al Ministero del Lavoro di *"sottoscrivere, per le annualità 2021-2022, un Protocollo d'Intesa con l'obiettivo di garantire, nell'urgenza che i tempi richiedono, il perseguimento dei sopra citati obiettivi"*;

VISTO il monitoraggio INPS della spesa per gli assegni ai lavoratori socialmente utili del bacino di pertinenza della Regione Lazio relativo agli ultimi due anni – di cui alle note n. del - che

evidenzia un andamento decrescente di tale spesa in conseguenza della riduzione della platea dei beneficiari;

RITENUTO sulla base dei dati di monitoraggio della spesa forniti dall'INPS e degli atti regionali richiamati nei precedenti capoversi, di continuare a supportare la Regione Lazio nel fronteggiare la situazione di emergenza occupazionale relativa ai suindicati lavoratori socialmente utili, ove si rendano disponibili le risorse individuate all'articolo 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

convengono quanto segue

Articolo 1

Per quanto esposto nelle premesse – che qui si richiamano integralmente - la Regione Lazio si impegna a rinnovare nel biennio 2021 – 2022 le iniziative finalizzate all'azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, proseguendo e completando entro il 2022 il percorso intrapreso negli scorsi anni in tal senso ed assicurando – nelle more – ai medesimi lavoratori l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare, nella misura di almeno il 60% della spesa complessivamente necessaria.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, d'altra parte, si impegna a contribuire nel biennio 2021 – 2022 esclusivamente alla spesa per gli assegni a favore dei suddetti lavoratori, nella misura massima del 40% della spesa complessivamente necessaria.

Articolo 2

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, con successivo atto, provvederanno a disciplinare le modalità d'attuazione del presente Protocollo d'Intesa anche con riferimento alla quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti in ciascuna annualità.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
La Ministra
Nunzia Catalfo

Per la Regione Lazio
Il Presidente
Nicola Zingaretti

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.